



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2022, proposto da Giuseppe Perdichizzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso di convocazione per la prova orale, di cui alla nota dirigenziale dell'USR per il Piemonte n. 6020 del 22.4.2022, pubblicata nel sito istituzionale, a cui è allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado;

- dell'elenco dei candidati idonei convocati per l'espletamento della prova orale, allegato all'avviso pubblicato sul sito dell'USR per il Piemonte in data 22.4.2022, nella parte in cui non è stato inserito il ricorrente, che avrebbe dovuto riportare il punteggio soglia di punti 70;
- dell'esclusione del ricorrente dall'elenco degli idonei convocati per l'espletamento della prova orale;
- delle operazioni concorsuali riguardanti la prova scritta in modalità “computer – based”, per la classe di concorso A012 (“Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”), tenutasi il giorno 28.3.2022, nel turno pomeridiano (gruppo T2), nella parte in cui, con riferimento alla domanda n. 43, non è stato assegnato al ricorrente alcun punteggio, quando invece la risposta data al quesito era esatta, con la conseguenza che avrebbero dovuto essergli assegnati punti 2, e, quindi, avrebbero dovuto essergli attribuiti, in luogo di punti 68, complessivi punti 70, costituente il punteggio minimo per l'accesso alla prova orale;
- del quesito n. 43, predisposto dalla Commissione Nazionale presso il Ministero, dal momento che non rispondeva alla regola delle prove scritte di domanda a risposte multiple, previste dal bando e la disciplina legislativa e regolamentare del concorso, dal momento che tale domanda era equivoca prestandosi a più risposte esatte, non solo quella indicata dalla Commissione nazionale che ha predisposto i quesiti, ma anche quella indicata dal ricorrente, prestandosi anche ad una terza risposta esatta;
- degli atti di approvazione dei quesiti della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale presso il Ministero, di cui all'art. 7 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, “in parte qua”, relativamente al quesito n. 43, il cui contenuto rientra nell'ambito dei cinque quesiti finalizzati alla verifica delle conoscenze relative all'uso del digitale nell'azione didattica, riguardante l'uso della piattaforma di “Scratch”, riguardo al quale è stato chiesto quale attività poteva essere sviluppata, indicando n. 4 risposte possibili: a) making, b) podcasting, c) storytellin, d) inquiry,

la cui risposta corretta non era soltanto quella ritenuta esatta dalla Commissione di cui alla lettera c), “storytelling”, ma anche quella di cui alla lettera a) “making”, indicata dal ricorrente, ed anche quella di cui alla lettera d) “inquiry”;

- degli atti di approvazione della prova scritta, nella parte in cui non risulta assegnato al ricorrente il punteggio di 70;
- della mancata convocazione alla prova orale di cui all'avviso pubblicato in data 22.4.2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche quelli non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità dell'esclusione del ricorrente dal concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per la regione Piemonte, classe di concorso A012 “Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”;

Considerato che le censure formulate nel ricorso necessitano di più adeguato approfondimento nella sede di merito e che comunque appare indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il *periculum in mora* connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali;

Ritenuto che, essendo già in corso lo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta, l'istanza cautelare può trovare accoglimento nel senso di disporre l'ammissione del ricorrente alle prove stesse, con riserva dell'esito del presente giudizio;

Considerato che parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inclusi nell'elenco degli ammessi alla prova orale, da qualificarsi come controinteressati nel presente giudizio in quanto potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto necessario ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio e che sussistono i presupposti di cui all'art. 49, comma 4, c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nell'elenco degli ammessi alla prova orale relativamente al "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022) - Classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado";
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):

1) accoglie la domanda cautelare formulata nel ricorso nei sensi precisati in

motivazione e conseguentemente dispone l'ammissione della parte ricorrente allo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta (attualmente in corso), con riserva dell'esito del presente giudizio;

2) dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

3) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;

4) fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 22 novembre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

L'ESTENSORE
Marcello Faviere

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO